



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria

Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

I.I.S. "G.RENDA" - POLISTENA (RC)
Prot. 0012088 del 23/12/2025
VII (Entrata)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della Città Metropolitana di Reggio
Calabria

Oggetto: **Personale scolastico in quiescenza dal 1° settembre 2026 – Trattenimenti in servizio**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti in carico alle istituzioni scolastiche previsti dalla circolare ministeriale AODGPER n. 205851 del 25 settembre 2025.

Ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di sistemazione delle posizioni assicurative del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2026, con la presente si intende fornire alcune indicazioni relative all'iter procedurale da seguire per i trattenimenti in servizio.

Come rammentato dalla citata circolare, *"l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. **Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici**"*.

Una fattispecie diversa, invece, è quella prevista dal comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, ovvero *"i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS"*.

Nello specifico, le istanze cartacee di trattenimento in servizio inviate dal personale al dirigente scolastico di titolarità dovranno essere gestite da quest'ultimo sulla base delle risultanze dell'accertamento del diritto effettuato da INPS.

Infatti, i nominativi del personale scolastico che compirà i 67 anni di età entro il 31 agosto 2026 sono confluiti nel monitoraggio INPS e saranno oggetto di verifica del diritto a pensione da parte dell'Istituto.

Tale verifica avrà per oggetto anche l'eventuale contribuzione privata, che si sommerà a quella pubblica, indipendentemente dalla presentazione da parte dell'interessato di istanza di cumulo contributivo, e sarà utile al raggiungimento della soglia minima di 20 anni di contribuzione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria

Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Pertanto, i dirigenti delle istituzioni scolastiche provvederanno alla notifica dei provvedimenti di preavviso di risoluzione del contratto entro il 28 febbraio s.v., facendo salva l'eventuale successiva emanazione del decreto di trattenimento in servizio, in presenza dei presupposti di cui sopra. Si invitano altresì i dirigenti a comunicare agli interessati la presa d'atto dell'istanza di trattenimento in servizio, illustrando le modalità operative.

Si precisa inoltre che il trattenimento fino al compimento dei 71 anni di età è previsto dalla normativa vigente per coloro che hanno versato contributi di qualsiasi tipo esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Si comunica infine che non sono ancora pervenute istruzioni dall'amministrazione centrale in ordine alla fattispecie introdotta dall'art. 1 comma 165 della legge n. 207 del 31 dicembre 2024, e si rammenta che non si attiva a domanda dell'interessato, ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all'Amministrazione.

Infine, in un'ottica di leale collaborazione, si coglie l'occasione per riportare quanto segnalato da INPS per una efficace ed efficiente gestione delle cessazioni del personale scolastico. Nello specifico, si raccomanda la tempestiva trasmissione dei certificati cumulativi dei servizi, nonché di eventuali richieste di maggiorazione contributiva, in maniera tale da fornire all'Istituto tutti gli elementi necessari per la verifica del diritto a pensione. Si raccomanda altresì la presa in carico e la sistemazione delle posizioni, soprattutto quelle attivate da INPS, anche ai fini del TFS, in modo da prevenire il consolidamento della posizione. Si rammenta altresì di comunicare all'INPS ed a questo Ufficio i decreti di concessione del trattenimento in servizio.

L'ufficio scrivente rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento o consulenza. Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Antonino Domenico Cama